

C12585 - ACINQUE/AGESP ENERGIA

Provvedimento n. 31004

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Acinque S.p.A., pervenuta il 15 novembre 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Acinque S.p.A. (di seguito, "Acinque") è una società dell'omonimo gruppo *multiutility* attivo nei territori di Como, Lecco, Monza, Sondrio, Udine, Varese e Venezia, nei settori dell'energia, dell'ambiente, delle reti e delle infrastrutture, dei servizi idrici, della gestione di farmacie. Acinque risulta, a sua volta, controllata, in virtù di un patto parasociale, da A2A S.p.A., società *multiutility* posta al vertice dell'omonimo gruppo attivo in Italia e in Europa nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, nei servizi idrici, nella gestione dei rifiuti, nella gestione del calore, nel *facility management* e in altri servizi. Il gruppo A2A ha realizzato nel 2022 un fatturato mondiale pari a circa 23,2 miliardi di euro, di cui circa 18 realizzati in Italia.

2. AGESP Energia S.r.l. (di seguito, "AGESP Energia") è la società commerciale del gruppo AGESP, controllata dalla società AGESP S.p.A., società controllata dal Comune di Busto Arsizio. AGESP Energia è attiva nei settori della vendita di gas naturale ed energia elettrica, gestione della rete di teleriscaldamento e vendita di calore e nella progettazione e gestione di impianti di cogenerazione. AGESP Energia, nel 2022, ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 90 milioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione del controllo esclusivo da parte di Acinque e, quindi, del gruppo A2A- di AGESP Energia.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/1990.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

5. In ragione delle attività svolte dall'impresa oggetto di acquisizione, l'operazione comporta sovrapposizioni nei settori del gas naturale, dell'energia elettrica, del teleriscaldamento e della gestione del calore, articolati nei mercati rilevanti che seguono.

Il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale

6. Il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di gas consiste nell'attività svolta da operatori che acquistano il gas da fornitori esteri o da produttori nazionali che possono destinarlo sia alla rivendita all'ingrosso o al dettaglio ai clienti finali, sia all'autoconsumo (in particolare per la generazione di energia elettrica). Dal punto di vista geografico, nella prassi dell'Autorità il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di gas è circoscritto al territorio nazionale.¹ La quota di mercato della società acquisita nel triennio 2020-2022 è sempre stata estremamente ridotta, inferiore all'1%

¹ [Cfr., *inter alia*, provvedimento n. 30208 del 21 giugno 2022, C12459 - A2A Calore e Servizi/Sea Energia, in *Bollettino n. 26/2022*.]

e peraltro caratterizzata da un andamento calante, a fronte di una quota, da parte del gruppo A2A, pari a circa il [5-10%]*. L'operazione non è, quindi, suscettibile di determinare effetti restrittivi nel mercato in questione.

Il mercato di vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medio-grandi dimensioni

7. Il mercato di vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medio-grandi dimensioni, in particolare quelli con consumi superiori a 200.000 mc, ha, in base alla prassi dell'Autorità, un'estensione geografica nazionale, in ragione del livello di liberalizzazione del settore unitamente alle caratteristiche della domanda che caratterizza tale specifico mercato. La posizione dell'impresa acquisita in tale mercato risulta, anche in questo caso, del tutto trascurabile (ampiamente inferiore all'1% e in calo) per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, a fronte di una quota attribuibile ad A2A pari a circa il [1-5%]. L'operazione non è, quindi, suscettibile di determinare effetti restrittivi nel mercato in questione.²

Il mercato di vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccola dimensione

8. Il mercato di vendita al dettaglio di gas naturale ai clienti finali di piccola dimensione, ossia inferiore ai 200.000 mc, in ragione della tipologia di utenza interessata, è ancora ritenuto, nella prassi più recente dell'Autorità, come potenzialmente influenzabile da dinamiche competitive a livello locale, collegate in particolare, in analogia al mercato elettrico (cfr. *infra*) alla presenza di integrazione verticale e del servizio di maggior tutela (pur risultando tali elementi meno rilevanti nel caso del gas rispetto a quello dell'energia elettrica).³ Pertanto, anche nella prassi recente l'Autorità ha apprezzato la posizione delle Parti anche a livello locale. Nel caso di specie, non è necessario pervenire all'esatta dimensione geografica del mercato in questione, in quanto ciò non influirebbe sulla valutazione della concentrazione. Infatti, approssimando le dinamiche competitive locali a livello provinciale, la società acquisita risulta attiva soltanto nelle province di Milano e Varese. In tali due province, le Parti verrebbero a detenere quote di mercato per i volumi venduti nel 2022 in ogni caso inferiori al 25%, che risultano peraltro accresciute dall'operazione in misura trascurabile (inferiore all'1%) nella provincia di Milano e di circa il [5-10%] in provincia di Varese. L'operazione non risulta quindi idonea a determinare effetti concorrenziali di rilievo nel mercato in esame.

Il mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica

9. In base alla prassi decisionale dell'Autorità, tale mercato comprende sia la produzione che l'approvvigionamento all'ingrosso di elettricità, a prescindere dalla fonte di produzione o di approvvigionamento. Esso comprende, in Italia, sia le transazioni a termine sia quelle spot (cc.dd. "mercato del giorno prima" e "mercato infragiornaliero"), concluse attraverso le piattaforme gestite dal Gestore del Mercato Energetico S.p.A. ("GME"), sia i contratti bilaterali (c.d. "over-the-counter" o "OTC"). La dimensione geografica del mercato, in ragione dei vincoli di rete, è di tipo macro-regionale e coincide nel caso di specie, in ragione dell'operatività dell'impresa acquisita, con la macro-regione Nord. In tale ambito, la quota detenuta da AGESP Energia risulta stimabile a un livello ampiamente inferiore all'1%, a fronte di una presenza contenuta anche del gruppo A2A.⁴ L'operazione non risulta pertanto idonea a determinare effetti restrittivi in tale mercato.

Il mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici in alta e media tensione

10. Il mercato della vendita a clienti finali non domestici allacciati in alta e media tensione ha, in base alla prassi recente dell'Autorità, dimensione geografica nazionale, dovuta principalmente alle caratteristiche della domanda che interessa tale mercato. In tale ambito, la quota attribuibile nel 2022 ad AGESP Energia risulta ampiamente inferiore all'1%, a fronte di una quota attribuibile ad A2A pari a circa il [5-10%]. L'operazione non risulta pertanto idonea a determinare effetti concorrenziali di rilievo in tale mercato.

Il mercato di vendita di energia elettrica a clienti non domestici in bassa tensione

11. Il mercato della vendita a clienti finali non domestici allacciati in bassa tensione, in ragione delle caratteristiche della domanda, potrebbe, in base alla prassi dell'Autorità, risentire di dinamiche competitive locali anche in considerazione del ruolo svolto, a livello locale, dalle società di vendita in regime di maggior tutela che, come noto, sono collegate alle società che detengono la concessione (di norma comunale) per il servizio di distribuzione. Nel caso di specie, non è tuttavia necessario definire in modo più accurato l'estensione geografica del mercato, in quanto ciò non modificherebbe la valutazione dell'operazione. A livello nazionale, infatti, la quota di mercato irrisoria (inferiore

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

² [Analoghe considerazioni si applicano alla vendita di gas naturale a imprese di generazione (clienti con consumi ampiamente superiori ai 200.000 mc), rispetto al quale, peraltro, le uniche vendite della società target riguardano la centrale di cogenerazione che alimenta la rete di teleriscaldamento gestita dalla stessa AGESP Energia. La quota cumulativa post merger relativa a tale segmento risulterebbe, in ogni caso, inferiore al 5%.]

³ [Cfr., ad esempio, provvedimento n. 30443, C12508 - Eni Plenitude/PLT Energia- SEF, in Bollettino n. 2/2023.]

⁴ [Nel 2020, anno più recente per il quale la parte notificante ha fornito una stima del totale del mercato, A2A aveva meno del 15% della capacità installata e aveva venduto meno del 10% dei volumi della macro-zona (cfr. anche C12459, cit.), con valori che, in termini assoluti, non hanno registrato variazioni significative negli anni successivi. Analogamente, si può ritenere che la quota della società target sia anch'essa rimasta del tutto irrisoria, sia in termini di capacità installata (rimasta invariata) che di percentuale delle vendite.]

all'1% dei volumi venduti) attribuibile ad AGESP Energia si somma a una quota attribuibile al gruppo A2A pari a circa il [5-10%] dei volumi. Analizzando invece la posizione delle Parti a livello provinciale (più idoneo a catturare, in via approssimativa le ipotizzate dinamiche locali), AGESP Energia risulta attiva unicamente nelle province di Milano e Varese, con una quota di mercato, in termini di volumi venuti nel 2022, rispettivamente inferiore all'1% e pari a circa il [1-5%], a fronte di una posizione cumulativamente attribuibile al gruppo A2A a esito dell'operazione pari a circa il [30-35%] nella provincia di Milano (come detto accresciuta in misura trascurabile dall'operazione) e a circa il [10-15%] nella provincia di Varese. L'operazione, pertanto, non appare idonea a comportare effetti restrittivi nel mercato in questione.

Il mercato della vendita di energia elettrica a clienti domestici in bassa tensione

12. Anche per quanto riguarda la vendita di energia elettrica a clienti domestici allacciati in bassa tensione, l'Autorità ha ritenuto ancora nella sua prassi più recente che il mercato potesse avere una dimensione di tipo locale, principalmente in ragione del ruolo del servizio di maggior tutela (svolto dalle società collegate alle società concessionarie del servizio di distribuzione locale). A ogni modo, anche per tale mercato, non è necessario pervenire a una definizione accurata dell'estensione geografica del mercato in quanto ciò non modificherebbe la valutazione della concentrazione. Infatti, a livello nazionale la quota attribuibile ad AGESP Energia in termini di volumi è trascurabile (inferiore all'1%), mentre quella del gruppo A2A ammonta a circa il [1-5%] dei volumi venduti. Analizzando invece la quota delle Parti a livello provinciale (più idoneo a catturare, in via approssimativa, tali ipotizzate dinamiche locali), AGESP Energia risulta anche in questo caso attiva unicamente nelle province di Milano e Varese, con una quota di mercato, in termini di volumi venduti nel 2022, rispettivamente inferiore all'1% e pari al [1-5%]. A fronte di ciò, la quota cumulativamente detenuta dal gruppo A2A a seguito dell'operazione sarebbe pari a circa il [30-35%] nella provincia di Milano (accresciuta, come detto, in misura irrisoria dall'operazione) e il [1-5%] nella provincia di Varese. L'operazione, pertanto, non è suscettibile di comportare effetti anticoncorrenziali nel mercato in esame.

Il mercato dei servizi di teleriscaldamento

13. Per quel che riguarda il mercato dei servizi di teleriscaldamento, esso, avvalendosi di una rete di trasmissione del calore appositamente costruita, è di natura locale e geograficamente coincidente con il bacino di utenza servibile da ciascuna rete. Nel caso di specie, l'unica rete di teleriscaldamento gestita da AGESP Energia, quella di Busto Arsizio, è distinta dalle reti del gruppo acquirente e dista circa 26 km dalla più vicina rete di teleriscaldamento gestita dal gruppo A2A (quella di Varese). L'operazione, pertanto, non è idonea a comportare effetti restrittivi nel mercato in esame.

Il mercato della gestione del calore

14. Per quel che riguarda il mercato della gestione del calore, avente un'estensione geografica nazionale in base ai precedenti dell'Autorità, AGESP Energia risulta attivo in tale mercato unicamente per un contratto, per una volumetria inferiore a 100.000 mc, non più oggetto di rinnovo.⁵ L'operazione risulta pertanto inadatta a comportare effetti anticompetitivi nel mercato in questione.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁵ [La Parte ha peraltro dichiarato che tale contratto, in scadenza a settembre 2023, non è stato rinnovato.]